

COMUNE DI CARVICO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
E SUSSIDI FINANZIARI

ART.1

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

- 1 - **OGGETTO** - Il termine "contributi" di cui al presente Regolamento comprende qualsiasi elargizione "facoltativa" disposta dal Comune sotto forma di sovvenzioni, sussidi, agevolazioni, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggi economici anche in natura, di cui all'art.12 della Legge 7.8.1990, n. 241.
- 2 - **FINALITA'** - I contributi del Comune sono finalizzati alla promozione del progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità di Carvico, nonché alla valorizzazione ed alla tutela del territorio e dell'ambiente.
Pertanto possono riguardare solo iniziative, interventi ed opere di interesse pubblico e/o di valore e di rilevanza riconosciuti rispetto alle finalità suindicate.
- 3 - **DESTINATARI** - I soggetti destinatari dei contributi sono prioritariamente: Enti pubblici territoriali e non gli Enti Privati, le società legalmente costituite, le associazioni, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi, nonché persone singole in relazione al bisogno.
- 4 - **IMPORTO** - I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti parametri in quanto riferibili all'attività ed iniziativa proposta:
 - attinenza e congruità con i programmi comunali;
 - valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, economica, sportiva e ricreativa della comunità di Carvico, nonché la valorizzazione e la tutela del territorio e dell'ambiente;
 - rilevanza territoriale;
 - rappresentatività del soggetto proponente;
 - rapporto tra costo previsto e risultato realizzato;
 - entità del contributo e/o buon esito dell'iniziativa in anni precedenti.

L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell'iniziativa medesima.

Nel caso di contributi individuali l'importo sarà rapportato al bisogno.

ART. 2

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1 - La domanda di contributo, in carta semplice ed a firma dell'interessato, dell'avente titolo o del legale rappresentante, sarà indirizzata al Sindaco e dovrà contenere la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa ed il contributo richiesto.

La domanda sarà corredata dalle notizie atte ad evidenziare la rilevanza dell'iniziativa nonché i costi preventivati ed i ricavi presunti.

- 2 - Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti Pubblici territoriali) l'atto costitutivo, lo statuto e l'indicazione del legale rappresentante;
 - b) se trattasi di Enti, associazioni od organismi non riconosciuti, idonea documentazione atta a documentarne le finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare.
- 3 - L'erogazione dei contributi sarà subordinata all'attestazione da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa, comprensiva del rendiconto economico.
In presenza, tuttavia, di specifiche e particolari esigenze, il contributo potrà essere erogato in via preventiva, o per acconti, fatto salvo l'impegno del beneficiario di produrre l'attestazione di cui al comma precedente.
- 4 - Il Sindaco si riserva la facoltà di partecipare con propri rappresentanti ai Comitati promotori delle iniziative sovvenzionate, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
- 5 - La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali sarà regolata dalle norme delle leggi stesse; in difetto di tali norme si applicano quelle del presente Regolamento.
